

**AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI INSERIMENTO FORMATIVO PER L'ASSUNZIONE**

La Giunta Regionale della Campania per il triennio 2002-2004, a valere sulle risorse del POR Campania, intende destinare complessivamente 100 milioni di euro per interventi formativi rivolti ad imprese operanti sul territorio della Regione Campania e appartenenti a qualsiasi settore.

Le attività di cui al presente Bando sono riservate a progetti presentati da Imprese operanti sul territorio regionale e sono così ripartite; il 80% delle risorse sono destinate a progetti presentati da Agenzie Formative e Piccole e Medie Imprese, il 20% delle risorse sono destinate a progetti presentati da Agenzie Formative e Grandi Imprese, e sono finanziate con l'utilizzo della misura 3.9 del Por Campania.

Sono considerate Piccole e Medie imprese quelle che hanno meno di 250 dipendenti, un fatturato non superiore a 40 milioni di Euro, oppure un bilancio annuo non superiore a 27 Milioni di Euro e sono in possesso del requisito di indipendenza da altra/e azienda/.

Gli Organismi di formazione debbono essere in regola con le procedure dell'accreditamento; dovranno quindi, prima dell'eventuale stipula dell'atto di concessione aver superato la fase di analisi documentale del processo di accreditamento relativamente al bando pubblicato sul B.U.R.C n° 42 del 9 Settembre 2002.

Le attività previste dal progetto Aifa e il relativo finanziamento si cumulano con le forme di assunzione tradizionalmente attive, nei limiti della normativa nazionale e comunitaria.

Inoltre si cumulano con i regimi generali non rientranti negli art. 87 e 88 del trattato dell'U.E. sugli aiuti.

FINALITÀ DELLE INIZIATIVE

I progetti presentati ai sensi del presente bando hanno l'intento di favorire :

- l'inserimento e il reinserimento nel lavoro a giovani ed adulti;
- il raccordo tra domanda e offerta di lavoro attraverso un miglioramento ed una qualificazione del attuale sistema di avviamento al lavoro;
- la valorizzazione delle risorse umane attraverso percorsi formativi mirati all'assunzione;
- la sperimentazione di nuovi percorsi formativi, attuati d'intesa fra agenzie formative ed aziende.

Gli elementi costitutivi del percorso di inserimento formativo per l'assunzione sono rintracciabili nei seguenti aspetti:

- Una reale e fattiva integrazione fra Agenzia formativa ed Azienda finalizzata alla sperimentazione di percorsi di formazione caratterizzati dall'alternanza fra le fasi di aula e lo stage in azienda e da moderne metodologie didattiche in grado di favorire il pieno dispiegarsi delle potenzialità individuali ;
- un forte raccordo fra progettazione formativa ed analisi dei fabbisogni formativi aziendali, in grado di offrire risposte sempre più adeguate alle esigenze delle imprese;

Possono accedere al percorso di inserimento formativo per l'assunzione, i disoccupati od inoccupati che hanno compiuto il 18° anno di età, avviati al corso su convocazione nominativa dei soggetti presentatori dell' iniziativa formativa, ammessi al finanziamento.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Possono partecipare al presente bando le Agenzie formative in regola con le procedure per l'accreditamento e le Imprese di ogni dimensione e settore merceologico, comprese le imprese operanti nel terzo settore, ed in possesso dei seguenti requisiti:

- non aver effettuato licenziamenti per riduzione di personale, nei 12 mesi antecedenti la richiesta;
- rispetto del CCNL di categoria e delle prescrizioni in ordine alla normativa sulla sicurezza;
- unità produttiva interessata al progetto ubicata sul territorio della regione Campania;

Le Imprese devono impegnarsi, inoltre, ad ottemperare alle seguenti disposizioni:

- rispetto del principio delle pari opportunità;
- assunzione a tempo indeterminato entro 45 giorni dalla conclusione dell'iter formativo ;

Rappresentano condizioni di ammissibilità la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.

In particolare, per l'Impresa :

- la scheda relativa all'indicazione del CCNL applicato e dei livelli d'inquadramento relativi alle figure professionali oggetto del percorso formativo;
- la rispondenza ai parametri finanziari fissati ;
- la completezza del formulario;
- le dichiarazioni di responsabilità di cui ai precedenti punti;

Per l'Agenzia formativa:

- Dichiarazione sottoscritta dal soggetto gestore, con la quale esso si impegna a fornire tutti gli elementi relativi alla rendicontazione, nonché ad attenersi agli standard di costo previsti dalla normativa regionale per la progettazione dei percorsi formativi, e ad applicare la normativa di riferimento per l'utilizzo dei finanziamenti Comunitari destinati alle azioni di formazione professionale.
- Strutturazione del percorso formativo tenuto conto delle seguenti indicazioni operative :
- un numero di allievi massimo di 15 unità per edizione corsuale;
- durata da un minimo di 120 ore ad un massimo di 600 ore;

Per quanto riguarda l'ammontare dell'aiuto, la Regione Campania ritiene che l'aiuto consiste nell'impartire la formazione concordata con l'impresa che assumerà i formati, senza che a quest'ultima siano addossati i relativi costi. L'ammontare dell'aiuto deve essere perciò calcolato valutando il costo della formazione che l'impresa risparmia. Assumendo un costo orario pari a 22 Euro (26 Euro per i disabili) per ora di formazione impartita, per un monte ore che va da un minimo di 120 ad un massimo di 600 ore, l'ammontare dell'aiuto varia, in base al numero delle ore di formazione impartita e del lavoratore destinatario della formazione, da un minimo di 2.640 Euro (3.120 Euro per i disabili) ad un massimo di 13.200 Euro (15.600 Euro per i disabili) per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato.

Il parametro calcolato costituisce il riferimento circa l'importo massimo che può essere indicato in sede di preventivo delle spese; si evidenzia che l'importo riconosciuto verrà erogato sulla base dei costi effettivamente sostenuti in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa regionale in materia.

Il piano di spesa sarà articolato sulla base delle seguenti categorie di spesa e della relativa aliquota di quota ammissibile:

A : spese insegnanti	fino al	50%
B : spese allievi	fino al	57%
C : spese di funzionamento e gestione	fino al	30%
D : altre spese	fino al	15%

Solo le proposte che soddisfano le condizioni di ammissibilità verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di protocollo.

INDICAZIONI PROGETTUALI

Il percorso si caratterizza in senso formativo e non meramente addestrativo, in modo da favorire la completa formazione della persona, e può essere concluso, in caso di durata di almeno 400 ore, con una prova finale per l'acquisizione della qualifica professionale, ai sensi della Legge 845/78.

Esso si sviluppa tramite una reale alternanza fra formazione d'aula ed attività di stage in azienda.

Il percorso formativo deve contenere :

- la descrizione della professionalità, in termini di requisiti professionali: abilità (saper fare), conoscenze (sapere), atteggiamenti - comportamenti (saper essere);
- la definizione dei processi lavorativi in cui opererà il profilo, delle tecnologie e delle competenze operanti in tali processi;
- l'ambito lavorativo in cui si collocherà in azienda;
- indicazione dell'azienda e dell'Agenzia formativa che realizzeranno il progetto, attraverso la compilazione delle apposite schede, sulle quali verranno descritti in forma sintetica i curriculum delle stesse.

Il percorso formativo sarà articolato nel seguente modo:

- 30 % ore di formazione d'aula
- 70% ore di stage in azienda

Esso dovrà prevedere i seguenti moduli obbligatori:

- Sicurezza: almeno 10% delle ore di teoria
- Cultura del lavoro, CCNL di categoria e delle pari opportunità: almeno 5% delle ore di teoria

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI

Il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità e comunque previa apposita polizza fidejussoria:

Prima Anticipazione: a totale copertura delle seguenti voci di costo, attribuite all'Agenzia di formazione, entro il limite del 40% dell'importo finanziato:

- Progettazione : massimo il 10% dell'importo totale;
- Coordinamento didattico : massimo il 7,5 del finanziamento totale;
- Rendicontazione : massimo il 7,5 del finanziamento totale;
- Assicurazioni allievi;
- Reddito allievi;
- Spese vitto e alloggio allievi.

Per le ultime tre voci di costo gli importi sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale.

Gli importi saranno dedotti dal Piano finanziario allegato al progetto.

SECONDA ANTICIPAZIONE: ENTRO IL LIMITE DEL 30%;

- A copertura dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività didattiche realizzate;

Saldo: a totale copertura delle rimanenti voci di costo attribuite all'Impresa, a seguito della verifica amministrativo-contabile dei documenti giustificativi di spesa da parte dei competenti Uffici e previo invio della documentazione dell'avvenuta assunzione, a tempo indeterminato, dei partecipanti.

Nel caso di mancata o parziale assunzione, il finanziamento non sarà erogato o sarà proporzionalmente ridotto, in ragione delle assunzioni non effettuate, rimanendo a carico dell'Impresa i costi sostenuti per la parte relativa alla formazione in azienda, ad esclusione delle spese per gli allievi.

PROCEDURE E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti e le richieste per il finanziamento delle attività devono essere firmati dal rappresentante legale dell'Agenzia formativa e dell'Impresa che promuovono l'iniziativa.

La sottoscrizione comporta la conoscenza e condivisione di quanto contenuto nel presente bando.

Le proposte dovranno essere presentate sull'allegato formulario, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURC presso l'ufficio protocollo del Settore ORMEL, nei giorni di martedì, mercoledì venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.30. Centro Direzionale, Isola A/6, Napoli, dalle ore 9,30 alle ore 13,30.

Il formulario è reperibile sul sito della regione Campania " www.regione.campania.it " .

Il Nucleo per la verifica di ammissibilità dei progetti, esaminerà le domande pervenute, secondo l'ordine di protocollo, a valere sulle risorse finanziarie attribuite per l'attuazione del presente bando sull'anno 2002. Il Nucleo opererà con scadenze periodiche e comunicherà all'Impresa e all'Ente di Formazione proponente, entro 21 giorni dalla ricezione della domanda, l'esito di ammissibilità della stessa.

Tale Nucleo sarà nominato con successivo Decreto congiunto dei Dirigenti dei Settori ORMEL, Formazione Professionale, Orientamento Professionale.

Si raccomanda la più esaustiva compilazione dei documenti e del formulario, in primo luogo per quanto attiene agli aspetti relativi all'ammissibilità del progetto ed in secondo luogo per quanto attiene ai contenuti (soprattutto di natura qualitativa).

REGOLAMENTO SULLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER BENEFICIARE DELL'AIUTO.

- La Regione Campania intende destinare al regime di aiuti denominato AIFA di cui di seguito sono chiarite le modalità di utilizzo, un importo di 100 milioni di EURO nel triennio 2002-2004.
- L'unità produttiva interessata al progetto deve essere ubicata sul territorio della regione Campania;
- L'impresa beneficiaria deve dimostrare il rispetto del CCNL di categoria e delle prescrizioni in ordine alla normativa sulla sicurezza;
- Il beneficio di cui al presente regolamento, è limitato nei casi in cui ad essere assunto sia un lavoratore appartenente ad una delle seguenti categorie:
 - a. qualsiasi giovane di meno di 25 anni o di 29, se laureati;¹
 - b. qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente e qualsiasi persona di più di 55 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
 - c. qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da 12 mesi consecutivi. Il periodo dei 12 mesi non comprende i periodi di durata inferiore a 4 mesi in cui il disoccupato abbia lavorato come interinarlo;
 - d. i lavoratori in "cassa integrazione" che si trovano in tale condizione da 24 mesi senza interruzione²;
 - e. i lavoratori socialmente utili (LSU)³, da almeno dodici mesi ;
 - f. qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni e, in particolare, qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
 - g. qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza (alcool o droga, ad esempio) ai sensi della legislazione nazionale;
 - h. qualsiasi persona che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente dopo aver scontato una pena detentiva;
 - i. lavoratori disabili, ovvero coloro che sono riconosciuti tali dalla legislazione nazionale;
 - j. qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;
 - k. qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile.
- L'impresa beneficiaria non deve aver effettuato licenziamenti per riduzione di personale, nei 12 mesi antecedenti la richiesta;
- Ove l'assunzione non sia connessa ad un investimento, le modalità dell'aiuto sono:

¹ In tal senso vedi la Decisione della Commissione Europea dell'11.05.1999 sui Contratti di Formazione e Lavoro, confermata dalla Sentenza della Corte di Giustizia del 7.03.2002.

² I lavoratori "cassintegrati" dovranno essere compresi nel calcolo del numero dei lavoratori dell'impresa a cui appartengono, relativo agli undici mesi precedenti.

³ In base all'Art. 3 del Dlgs 81/00, di integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili, i progetti LSU riguardano attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva; lavori nei seguenti settori: cura della persona; ambiente, territorio e natura; sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; recupero e riqualificazione di spazi urbani e beni culturali; servizi tecnici integrati della Pubblica Amministrazione; trasporti e logistica. A questo elenco generale di LSU possono aggiungersi gli elenchi delle Regioni predisposti con lo scopo di creare sbocchi occupazionali in territori particolarmente disagiati. Gli LSU possono essere attivati solo dagli enti autorizzati ovvero la Pubblica Amministrazione, gli enti pubblici economici, le società a partecipazione statale, le cooperative sociali che abbiano in corso attività progettuali con oneri a carico del Fondo per l'Occupazione.

Sono individuate le seguenti categorie di soggetti utilizzabili:

- lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti da più di due anni nelle liste di collocamento;
 - lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;
 - lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;
 - lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero ore
- gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberanti nel contesto di crisi aziendali, di settore e di area
- categorie di lavoratori individuate, anche per specificare aree territoriali mediante delibere della Commissione regionale per l'impiego.

I lavoratori utilizzati in LSU rimangono iscritti nelle liste regionali di mobilità e possono godere di titoli preferenziali nei concorsi pubblici, purchè sia richiesta la medesima professionalità. Prestare opera in LSU non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, quindi il lavoratore non ha diritto ad uno stipendio, ma ad un sussidio economico mensile, erogato dall'INPS.

- la concessione dell'aiuto è subordinata all'impegno scritto, da parte dell'impresa beneficiaria, di assumere a tempo indeterminato i soggetti formati e risultati idonei e di mantenere quel posto di lavoro per cinque anni dalla data dell'assunzione;
 - l'agevolazione AIFA può essere erogata a favore di imprese che, per la stessa assunzione, intendano richiedere il beneficio di altri regimi aiuto di Stato all'occupazione sotto forma di sgravi contributivi nella misura e condizioni compatibili con i regolamenti comunitari.
- Nel caso di creazione d'occupazione legata ad investimenti:
 - L'assunzione si considera connessa ad un investimento in capitale fisso se l'assunzione riguarda l'attività per la quale è stato effettuato l'investimento e se viene creato nel corso dei primi tre anni successivi alla realizzazione integrale dell'investimento. Si considerano connessi all'investimento anche i posti di lavoro creati nel corso dello stesso periodo (ovvero durante i tre anni dalla completa realizzazione dell'investimento), a seguito di un aumento del tasso di utilizzo della capacità creata dall'investimento stesso in quel particolare ramo d'attività dell'impresa beneficiaria.
 - Per regola generale, l'agevolazione AIFA non può essere concessa nelle ipotesi in cui il beneficiario abbia ricevuto per l'investimento generatore di occupazione aiuti all'investimento. Non rientrano in questa categoria:
 - gli aiuti erogati in "de minimis" (Regolamento 69/2001). Nell'ipotesi in cui il beneficiario abbia ricevuto aiuti de minimis, l'aiuto AIFA può essere erogato nell'intensità massima consentita;
 - gli aiuti agli investimenti che la Regione Campania si appresta a varare in favore di PMI e imprese artigiane nell'ambito del Regolamento di esenzione della Commissione n°70/2001. Tali regimi prevedono intensità di ESN che varia dal 25% al 35%, l'agevolazione AIFA pertanto può cumularsi, entro l'intensità d'aiuto massima ammessa per gli aiuti a finalità regionale, di cui al punto seguente.
 - La concessione dell'aiuto è subordinata all'impegno scritto, da parte dell'impresa beneficiaria, di mantenere quel posto di lavoro per cinque anni dalla data dell'assunzione.
 - E' escluso dal beneficio il settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato.
- Le intensità massime d'aiuto a finalità regionale in Campania sono:
 - per una grande impresa: 35% ESN
 - per una media o piccola impresa: 35% ESN + 15% ESL⁴
 - L'intensità dell'aiuto all'occupazione legata ad un investimento è pari al rapporto tra il valore dell'aiuto ricevuto sotto forma di gratuità della formazione del futuro assunto⁵ 4 e il costo salariale lordo di quest'ultimo calcolato su un periodo di due anni.
 - L'impresa beneficiaria deve permettere il controllo che l'ARLAV effettuerà - a campione - onde verificare il rispetto delle condizioni illustrate sin qui. I controlli verteranno inoltre sullo svolgimento dei corsi finanziati e dei risultati degli esami svolti.
 - Al di fuori dei casi e dei vincoli sopra indicati, l'assunzione di un disoccupato, formato attraverso il progetto AIFA, può essere incentivato in conformità alla regola "de minimis", secondo quanto disciplinato dal Regolamento CE 69/2001 (pubblicato in GUCE serie L 10 del 13.01.2001). Ove il beneficiario opti per l'erogazione dell'aiuto alla formazione finalizzato all'occupazione "AIFA" in de minimis, la Regione dovrà vegliare affinché l'ammontare totale di tutti gli aiuti ricevuti, a titolo de minimis, nei 36 mesi precedenti, compreso quello di cui al presente regime, non superi la soglia dei 100.000 Euro. A tal fine, il beneficiario deve compilare i moduli di cui all'Allegato C della presente delibera.

⁴ ESN sta per equivalente sovvenzione netta e ESL equivalente sovvenzione lorda Per un'esemplificazione del calcolo di tali intensità di rinvia alla Circolare esplicativa del Ministero dell'Industria n. 900315 del 14 luglio 2000 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 122 alla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2000, n. 175.

⁵ L'ammontare dell'aiuto all'occupazione erogato tramite la formazione di cui al presente regime varia da un minimo di 2.640 Euro (3.120 per i lavoratori disabili) ad un massimo di 13.200 Euro (15.600 per i lavoratori disabili), a seconda delle ore di formazione impartita.

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NOTIFICA DEL REGIME "AIFA"
AIUTI DI STATO ALLA FORMAZIONE FINALIZZATA ALL'OCCUPAZIONE
REGIONE CAMPANIA**

La presente relazione intende illustrare i contenuti, quanto alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, del regime notificato, indicato di seguito come "regime AIFA".

Il regime AIFA, al quale nel triennio 2002-2004 saranno destinate risorse pubbliche complessive per 100 milioni di Euro a valere sul POR Campania, prevede che tutte le imprese del territorio campano, appartenenti a qualsiasi settore, possano presentare, insieme ad un Ente di Formazione accreditato presso la Regione, un progetto di formazione indirizzato ai lavoratori appartenenti alle c.d. categorie svantaggiate del mercato del lavoro, al fine della loro assunzione a tempo indeterminato presso l'impresa proponente.

Il percorso formativo notificato prevede da un minimo di 120 ore ad un massimo di 600 ore di corso, ivi compreso, per almeno il 50% delle ore previste, un tirocinio in impresa in affiancamento ad un tutor aziendale.

Al termine del percorso formativo, a seguito di richiesta dell'allievo, per le attività formative superiori alle 400 ore, i risultati conseguiti vengono certificati attraverso un esame di verifica da una apposita Commissione Regionale,. Mentre all'ARLAV (Agenzia Regionale del Lavoro) è assegnato il compito di svolgere attività di pilotaggio dell'iniziativa nelle fasi di pubblicizzazione, selezione allievi, formazione d'aula, stages, acquisizione qualifiche, certificazione competenze, inserimento lavorativo Entro i successivi 60 giorni, le aziende proponenti devono assumere a tempo indeterminato i soggetti formati e risultati idonei, se interessati.

In quanto aiuti di Stato che hanno come finalità non soltanto la formazione, ma, soprattutto, l'assunzione dei soggetti coinvolti, la Regione Campania ha deciso di disciplinare il regime AIFA come un regime di aiuti di Stato all'occupazione,¹ avente ad oggetto l'assunzione dei lavoratori c.d. svantaggiati. Il regime si articola in due volets: il primo, disciplinato in coerenza con gli Orientamenti sugli aiuti all'occupazione del 1995, per i posti di lavoro non legati ad un investimento; il secondo, disciplinato secondo gli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale del 1998, che riguarda gli aiuti alla creazione di occupazione connessa ad investimenti.

LA CREAZIONE DI OCCUPAZIONE NON LEGATA AD INVESTIMENTI

Gli Orientamenti in materia di aiuti all'occupazione precisano che la Commissione riserva un parere favorevole alle misure volte a incoraggiare l'assunzione di talune categorie di lavoratori che incontrano difficoltà di inserimento o di reinserimento sul mercato del lavoro in tutto il territorio ritenendo, in questo caso, sufficiente che il posto di lavoro da occupare si sia reso vacante in seguito a una partenza naturale e non a un licenziamento.

Categorie Svantaggiate

Il regime AIFA è limitato ai lavoratori appartenenti ad una delle categorie c.d. svantaggiate, ovvero:

- a. qualsiasi giovane di meno di 25 anni o di 29, se laureati;²
- b. qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente e qualsiasi persona di più di 55 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- c. qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da 12 mesi consecutivi. Il periodo dei 12 mesi non comprende i periodi di durata inferiore a 4 mesi in cui il disoccupato abbia lavorato come interinario;
- d. i lavoratori in "cassa integrazione" che si trovano in tale condizione da 24 mesi senza interruzione³;

¹ Si guardi a tale proposito, la decisione della Commissione Europea del 11.04.2001 riguardante l'aiuto N 799/2000 - 'Formazione finalizzata all'occupazione' Regione Piemonte.

² In tal senso vedi la Decisione della Commissione Europea dell'11.05.1999 sui Contratti di Formazione e Lavoro, confermata dalla Sentenza della Corte di Giustizia del 7.03.2002.

- e. i lavoratori socialmente utili (LSU)⁴, da almeno dodici mesi;
- f. qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni e, in particolare, qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
- g. qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza (alcool o droga, ad esempio) ai sensi della legislazione nazionale;
- h. qualsiasi persona che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente dopo aver scontato una pena detentiva;
- i. lavoratori disabili, ovvero coloro che sono riconosciuti tali dalla legislazione nazionale;
- j. qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;
- k. qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile.

L'aiuto erogato tramite il regime AIFA è subordinato alla condizione che i datori di lavoro non abbiano proceduto, nei 12 mesi precedenti la richiesta dell'agevolazione, a licenziamenti per riduzione di personale.

Il posto di lavoro creato e sovvenzionato dovrà essere mantenuto per un periodo di almeno 5 anni successivo all'assunzione, che comunque dovrà avvenire con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Intensità degli Aiuti

Per quanto riguarda l'ammontare dell'aiuto, la Regione Campania ritiene che l'aiuto consiste nell'impartire la formazione concordata con l'impresa che assumerà i formati, senza che a quest'ultima siano addossati i relativi costi. L'ammontare dell'aiuto deve essere perciò calcolato valutando il costo della formazione che l'impresa risparmia. Assumendo un costo orario pari a 22 Euro (26 Euro per i disabili) per ora di formazione impartita, per un monte ore che va da un minimo di 120 ad un massimo di 600 ore, l'ammontare dell'aiuto varia, in base al numero delle ore di formazione impartita e del lavoratore destinatario della formazione, da un minimo di 2.640 Euro (3.120 Euro per i disabili) ad un massimo di 13.200 Euro (15.600 Euro per i disabili) per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato.

³ I lavoratori "cassintegrati" dovranno essere compresi nel calcolo del numero dei lavoratori dell'impresa a cui appartengono, relativo agli undici mesi precedenti.

⁴ In base all'Art. 3 del Dlgs 81/00, di integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili, i progetti LSU riguardano attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva; lavori nei seguenti settori: cura della persona; ambiente, territorio e natura; sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; recupero e riqualificazione di spazi urbani e beni culturali; servizi tecnici integrati della Pubblica Amministrazione; trasporti e logistica. A questo elenco generale di LSU possono aggiungersi gli elenchi delle Regioni predisposti con lo scopo di creare sbocchi occupazionali in territori particolarmente disagiati. Gli LSU possono essere attivati solo dagli enti autorizzati ovvero la Pubblica Amministrazione, gli enti pubblici economici, le società a partecipazione statale, le cooperative sociali che abbiano in corso attività progettuali con oneri a carico del Fondo per l'Occupazione.

Sono individuate le seguenti categorie di soggetti utilizzabili:

- lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti da più di due anni nelle liste di collocamento;
 - lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;
 - lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;
 - lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero ore
- gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberanti nel contesto di crisi aziendali, di settore e di area
- categorie di lavoratori individuate, anche per specificare aree territoriali mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego.

I lavoratori utilizzati in LSU rimangono iscritti nelle liste regionali di mobilità e possono godere di titoli preferenziali nei concorsi pubblici, purchè sia richiesta la medesima professionalità. Prestare opera in LSU non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, quindi il lavoratore non ha diritto ad uno stipendio, ma ad un sussidio economico mensile, erogato dall'INPS.

Nell'ipotesi in cui l'impresa benefici dell'ammontare massimo di aiuto, l'intensità lorda dell'aiuto, calcolata con riferimento ad un costo salariale medio di 33.842 Euro per anno⁶, ammonta pertanto al 19,5%.

Cumulo degli Aiuti

Considerato che in molti casi l'ammontare dell'aiuto AIFA può risultare di modesta entità, alla Regione Campania preme garantire alle imprese il beneficio derivante da altri regimi di aiuti all'occupazione. Considerata la categoria dei destinatari e il fatto che la Campania è una regione interamente assistita ex articolo 87.3 a), l'amministrazione regionale ha previsto che l'impresa che assume un lavoratore AIFA possa beneficiare per quella assunzione una volta e nella misura in cui questi siano stati considerati dalla Commissione Europea aiuti di Stato compatibili con il mercato comune.

Compatibilità dell'aiuto

Tenuto conto del fatto che la formazione impartita permette ai disoccupati, alla fine del corso e dell'esito positivo degli esami, di ottenere una qualifica professionale da spendere eventualmente presso altre imprese e del fatto che si tratta sempre di un'assunzione a tempo indeterminato⁷, l'entità dell'aiuto erogato, anche cumulato con altri aiuti di Stato all'occupazione, appare manifestamente proporzionato allo scopo di creare nuova occupazione a vantaggio di lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate, in una regione interamente assistita ai sensi dell'articolo 87.3 a), come richiesto dal punto 21, 4° trattino di detti Orientamenti.

LA CREAZIONE DI OCCUPAZIONE LEGATA AD INVESTIMENTI

A norma degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale, si considera che il posto di lavoro agevolato è connesso alla realizzazione di un investimento se riguarda l'attività per la quale è stato effettuato l'investimento e se viene creato entro tre anni dal completamento dell'investimento. Si considerano connessi all'investimento anche i posti di lavoro creati nel corso dello stesso periodo, a seguito di un aumento del tasso di utilizzo della capacità creata dall'investimento stesso in quel particolare ramo d'attività dell'impresa beneficiaria.

Come per gli aiuti alla creazione di occupazione non legata ad investimenti, anche per questa parte del regime, i destinatari ultimi dell'aiuto sono le categorie c.d. svantaggiate, indicate sopra.

In conformità a quanto prescritto dagli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale, il regime AIFA prescrive che il posto di lavoro creato debba essere mantenuto per un periodo di almeno 5 anni successivo all'assunzione, che comunque dovrà avvenire con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Intensità dell'Aiuto

In conformità agli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale, l'intensità dell'aiuto all'occupazione connessa agli investimenti è calcolata come il rapporto tra il costo della formazione impartita gratuitamente e calcolato in base alle ore impartite e al tipo di destinatario (disabile o meno) ed il costo salariale di due anni della persona assunta.

Cumulo degli Aiuti

Nel caso di creazione di occupazione legata ad investimenti, la normativa comunitaria prescrive che si cumulino, entro l'intensità massima di aiuto ammessa nella regione considerata, gli aiuti aventi ad oggetto gli investimenti produttivi con quelli erogati a fronte della creazione di occupazione connessa con detti investimenti.

Il regime AIFA non è applicabile nel caso di nuovi posti di lavoro creati in seguito ad investimenti che hanno beneficiato di aiuti, ad esclusione dei casi in cui tali aiuti siano erogati secondo la regola "de minimis" e nel caso in cui gli aiuti percepiti attraverso altri dispositivi di incentivazione non abbiano

⁶ Per il calcolo del costo salariale sono stati utilizzati i dati Istat di contabilità nazionale per l'anno 2001. In particolare si è calcolato per la Campania il reddito da lavoro dipendente medio unitario con riferimento a settori prioritari dell'economia regionale (manifatturiero e servizi vendibili).

⁷ In conformità al punto 21 terzo trattino degli Orientamenti sugli aiuti di Stato all'occupazione.

raggiunto i limiti d'intensità massima previsti per la Regione Campania dalla mappa sugli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore fino al 31.12.2006.

Ci si riferisce ai Regimi regionali di aiuto alle piccole e medie imprese (PMI) ed alle imprese artigiane che l'Amministrazione regionale si appresta a varare in base al Regolamento di esenzione della Commissione n° 70/2001. Tali regimi prevedranno intensità di aiuto ricomprese tra il 25 e il 35% di ESN e quindi al di sotto dell'intensità massima di aiuto prevista per la Campania dalla Carta degli aiuti regionali.

La Regione Campania attiverà appositi meccanismi per controllare il rispetto dei limiti d'intensità massima previsti di cui renderà conto nella relazione annuale che presenterà alla Commissione (v. punto specifico).

Compatibilità dell'aiuto

I vincoli richiesti dagli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale sono rispettati.

DE MINIMIS

Come già indicato, al fine di favorire soprattutto le piccole imprese, la Regione Campania ha previsto che gli aiuti alla formazione finalizzata all'occupazione possano essere erogati, a richiesta del beneficiario, anche al di fuori dei vincoli illustrati sopra, secondo la regola del "de minimis" così come disciplinata dal Regolamento 69/2001 (GUCE serie L 10 del 13.01.2001).

CLAUSOLA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL REGIME

Fatta salva l'erogazione degli aiuti secondo il Regolamento 69/2001 sugli aiuti di importanza minore, l'applicazione del presente regime è sospesa fino all'autorizzazione del medesimo da parte della Commissione Europea.

RELAZIONE ANNUALE

La Regione Campania si impegna ad inviare una relazione annuale relativa all'applicazione del presente regime.